

**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
**Dipartimento IV, Servizio 4**  
**Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale**

<i>Impianto</i>	<i>Chimico</i>
<i>Localizzazione</i>	<i>Via Ardeatina, 100 – Pomezia (Località Santa Palomba) - Roma</i>
<i>Gestore</i>	<i>Procter &amp; Gamble Italia S.p.A.</i>
<i>Tipologia IPPC</i>	<i>4.1 lettera m Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie. (Impianto SUMA)</i>  <i>Reparto MSG (Making Syntetic Granules) destinato alla produzione di detersivi in polvere.(connesso)</i>  <i>Reparto HDL/TMU (Heavy Duty Liquid &amp; Test Market Unit), destinato alla produzione di detersivi liquidi.(connesso)</i>

**ALLEGATO TECNICO**  
**all'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
**di cui alla D.D. R.U. 3116 del 31/07/2018**

In grassetto le prescrizioni modificate rispetto l'AIA precedentemente in vigore.

**PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Gestore dovrà:

entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma (d'ora in avanti Arpa), ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (fatte salve quelle di cui è già stata data comunicazione);

1. entro il 30 gennaio di ciascun anno, versare ad Arpa Lazio, autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, il corrispettivo della tariffa relativa alle attività di controllo programmato **per ciascun anno solare** previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo, **calcolata secondo le norme vigenti**;
2. entro il 1° marzo di ogni anno in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa e al Comune di Pomezia (d'ora in avanti Comune), una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati, in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; congiuntamente inviare copia degli autocontrolli ostensibili al pubblico; ove tale copia non pervenisse la Città metropolitana di Roma Capitale è autorizzata a pubblicare gli autocontrolli completi;
3. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale **vigente** e copia delle domande di modifica non sostanziali con la relativa documentazione allegata;

4. entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta compilazione **entro il successivo mese di maggio**. Le informazioni relative alla procedura telematica da eseguire sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp>";
5. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e nelle relative integrazioni di cui al punto 3 laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
6. fornire ai soggetti incaricati degli accertamenti ai sensi dell'articolo 29-decies comma 5 del D. Lgs. 152/2006, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo;
7. **effettuare il campionamento e le analisi di ogni emissione nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità e le metodologie indicate nel PMeC ed indicare i metodi analitici utilizzati e i risultati** nei certificati analitici;
8. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo per tutto il periodo di tempo in cui l'impianto è sottoposto ad A.I.A.;
9. identificare i punti di emissione (scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera, le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti) secondo la codifica del presente atto e provvedere ad aggiornare l'elenco degli stessi con i nuovi punti di emissione. La società dovrà inviare alla Città metropolitana, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 29 decies del d.lgs 152/06, l'elenco dei punti di emissione aggiornato con i dati di georeferenziazione ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale;
10. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
11. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. adeguarsi ad eventuali modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del Rappresentante Legale e del Responsabile IPPC dell'impianto ed eventuali modifiche relative al Sistema di Gestione Ambientale, entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs 152/06;
13. informare tempestivamente **e comunque entro 8 ore** la Città metropolitana, Arpa e il Comune dei risultati della sorveglianza delle emissioni relative all'impianto, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/2006;
14. comunicare, alla Città metropolitana, all'Arpa e al Comune, le eventuali modifiche progettate per l'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 152/2006, allegando un'apposita relazione che quantifichi le variazioni degli impatti sulle diverse matrici ambientali tutte le eventuali modifiche dell'impianto. **Tali modifiche saranno valutate dalla Città metropolitana (Autorità competente) ai sensi dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/2006;**
15. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune e ad Arpa. La Città metropolitana di Roma Capitale, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla

Città metropolitana di Roma Capitale stessa, nonché al Comune ed all'Arpa, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;

16. qualora siano interrotte temporaneamente tutte le attività dello stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni, è necessario comunicare alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio le seguenti informazioni:
  - le misure che verranno intraprese nel periodo di sospensione al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi e finalizzate a evitare incidenti e limitarne le conseguenze;
  - la data presumibile di riattivazione degli impianti.
 Si ricorda inoltre che, nel periodo di interruzione, risultano sospese solo le prescrizioni strettamente collegate all'esercizio dell'impianto, mentre tutte le altre restano vigenti. La ripresa delle attività deve essere comunicata alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio con almeno 5 giorni di preavviso;
17. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
18. comunicare alla Città metropolitana e ad ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, anche attraverso un cronoprogramma, le date indicative in cui intende effettuare gli autocontrolli delle matrici ambientali;
19. rispettare tutte le prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'ambito del D.Lgs. 334/99.

#### **PRESCRIZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME E AUSILIARIE.**

20. Il Gestore dovrà regolare gli ingressi e lo stoccaggio delle materie prime e ausiliarie nello stabilimento coerentemente a quanto proposto nella domanda di autorizzazione; in particolare lo stoccaggio deve essere effettuato nelle aree appositamente predisposte e identificate come da tabella C1 del PMeC; la registrazione delle materie prime e ausiliarie in ingresso, deve essere effettuata in conformità a quanto indicato nella Tabella C1 nel PMeC;
21. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
22. devono essere monitorati i consumi idrici complessivi dell'impianto, differenziati tra le acque per usi industriale e le acque per usi igienico-sanitario. La registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nella Tabella C2 nel PMeC;
23. l'eventuale utilizzo di nuove materie prime e combustibili differenti da quelle comunicate nella domanda di AIA dovrà essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente; il Gestore deve trasmettere ogni 3 mesi alla Città metropolitana di Roma una nota riassuntiva delle variazioni relative all'introduzione o sostituzione di materie prime specificando se tali materie prime utilizzate nel processo produttivi sono pericolose o non e riportare eventuali conseguenze sui vari comparti ambientali (scarichi, emissioni);
24. nel caso in cui il Gestore, a seguito di modifiche della quantità e/o tipologia e pericolosità delle materie prime utilizzate, sia obbligato ad aggiornare la documentazione relativa alla valutazione di rischio di incidente rilevante, dovrà tempestivamente informare l'autorità competente in materia di incidente da rischio rilevante anche in merito agli eventuali e ulteriori rischi ambientali introdotti.

#### **CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA**

25. La registrazione del consumo di energia elettrica e termica, deve essere effettuata in conformità a quanto indicato nella Tabella C3 nel PMeC;

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

26. ai fini dell'attivazione del punto di emissione denominato nel presente atto E75, la Società dovrà:

- comunicare alla Città metropolitana e all'Arpa quanto segue, come da art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06;
  - a) con un anticipo di 15 (quindici) giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto
  - b) entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso
  - c) le date prescelte per i tre campionamenti delle emissioni in atmosfera da effettuare in giorni non consecutivi entro i 10 (dieci) giorni seguenti la messa a regime,
- effettuare i campionamenti di cui al precedente punto c);
- trasmettere i risultati analitici dei campionamenti alle emissioni in atmosfera entro i 30 giorni successivi.

27. Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nel seguente quadro emissivo relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera, nei periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

### Quadro emissivo e limiti di emissione dei punti di emissione convogliata:

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Nm <sup>3</sup> /h	Temp (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite	Sistema di abbattimento
					mg/Nm <sup>3</sup>	
Impianto cogenerazione	<b>E1.1</b>	21.000	200	NOx + NH <sub>3</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	<b>250</b>	Sistema catalitico
				CO	<b>300</b>	Sistema catalitico
				Polveri	<b>5</b>	Sistema catalitico
				SO <sub>2</sub>	<b>30</b>	Sistema catalitico
Caldaia prod. Vapore – metano	<b>E34</b>	14.500	195	Polveri	<b>5</b>	
				NOx	<b>200</b>	
				CO	<b>100</b>	
				SO <sub>2</sub>	<b>35</b>	
D-Bin 955	<b>E56</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
FBD	<b>E57</b>	73.000	60	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
				NOx	<b>100</b>	Filtri a maniche
				CO	<b>100</b>	Filtri a maniche
				SO <sub>2</sub>	<b>35</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silo 103	<b>E58</b>	1.400	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silo 550	<b>E59</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
Silo 110	<b>E60</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin 104	<b>E61</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
DC Intermedi	<b>E62</b>	35.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin 350	<b>E63</b>	1.400	Amb.	Polveri	<b>5</b>	Filtri a maniche
D-Bin 951	<b>E64</b>	1.400	Amb.	Polveri	<b>5</b>	Filtri a maniche
FBC	<b>E65</b>	35.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
CVC Intermedi	<b>E66</b>	6.000	<b>75</b>	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin 510	<b>E67</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
Silos 202	<b>E68</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
SUMA Demister	<b>E69</b>	3.500	35	Polveri	<b>5</b>	Scrubber, filtro elettrostatico

Descrizione Impianto	Sigla emission e	Portata Nm <sup>3</sup> /h	Temp (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite	Sistema di abbattimento
					mg/Nm <sup>3</sup>	
				SO <sub>3</sub>	<b>45</b>	Scrubber, filtro elettrostatico
				SO <sub>2</sub>	<b>15</b>	Scrubber, filtro elettrostatico
				SOV	<b>25</b>	Scrubber, filtro elettrostatico
Gas combustibili SUMA	<b>E70</b>	11.500	300	Polveri	<b>50</b>	
				NO <sub>x</sub>	<b>500</b>	
				SO <sub>x</sub>	<b>1700</b>	
				CO	<b>150</b>	
Linea 1, 3 conf. HDL	<b>E71</b>	24.000	Amb.	SOV	<b>10</b>	
Linea 2 e LPD Conf HDL	<b>E72</b>	23.500	Amb.	SOV	<b>10</b>	
ACS HDL 3	<b>E74</b>	23.500	Amb.	SOV	<b>15</b>	
ACS HDL 4	<b>E75</b>	23.500	Amb.	SOV	<b>15</b>	
ACS HDL 5	<b>E76</b>	23.500	Amb.	SOV	<b>15</b>	

28. i valori limite di emissione, fissati nel Quadro emissivo sopra riportato, rappresentano la massima concentrazione oraria di inquinanti che possono essere emessi in atmosfera;
29. in caso di superamento di un valore limite di emissione il gestore deve adottare tempestivamente tutte le misure necessarie al ripristino della conformità ed informare la Città metropolitana di Roma Capitale, l'ARPA ed il Comune entro 8 ore dall'evento, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere ed indicando le misure e azioni correttive adottate;
30. la verifica di conformità ai valori limite di emissione dovrà essere effettuata **secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006**, per mezzo di campagne di campionamento e analisi discontinue secondo la frequenza stabilita nel PMeC; i metodi analitici da utilizzare sono quelli definiti nel PMeC; la durata di ogni campionamento deve essere conforme alle norme UNICHIM e tale da assicurare la rappresentatività del campionamento stesso rispetto alla tipologia di emissione; **in particolare, si considerano conformi ai valori limite le misure discontinue alle emissioni convogliate se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;**
31. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei limiti di emissione;
32. è vietato l'utilizzo dell'aria di ricambio degli ambienti di lavoro per diluire o allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva;
33. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi conformemente **alla normativa vigente**; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
34. i condotti di scarico devono essere verticali e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è necessario che il punto di emissione degli impianti termici risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;

35. i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel PMeC;
36. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi; tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8 ore alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa nonché al Sindaco del Comune. In particolare devono essere registrate le fermate degli impianti, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni delle stesse ed eventuali interventi effettuati;
37. le emissioni convogliate elencate nella tavola che segue, individuate anche nella planimetria B20, non sono soggette a specifiche prescrizioni in conformità a quanto previsto alla parte V del D.Lgs. 152/06;

<b>Tavola: Emissioni convogliate non soggette a specifiche prescrizioni</b>			
<b>Ubicazione e (locali)</b>	<b>Punto di emissione</b>	<b>Origine emissione</b>	<b>Riferimento normativo</b>
Mensa	--	Cappe estrazione preparazione pasti	<i>Parte I All IV alla parte V D. Lgs. 152/2006</i>
Utilities	--	Gruppo elettrogeno < 1 MW termico a gasolio	<i>Parte I All IV alla parte V D. Lgs. 152/2006</i>
Laboratori	--	Cappe aspirazione laboratori controllo qualità e R&D	<i>Parte I All IV alla parte V D. Lgs. 152/2006</i>
Trattamento acque reflue	--	Impianto Fenton	<i>Parte I All IV alla parte V D. Lgs. 152/2006</i>

### **Emissioni diffuse e fuggitive**

38. gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino o vengano limitate le emissioni diffuse e fuggitive dalle lavorazioni autorizzate;

### **PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ACQUA**

39. le opere di scarico delle acque reflue industriali comprendenti sostanze pericolose, dei reflui civili e delle acque di prima pioggia (impianto di depurazione/sistemi di trattamento/ reti di raccolta delle acque) nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso Secco", dovranno essere conformi alla planimetria trattamento acque reflue B21 presentata dalla Procter & Gamble S.p.A.;
40. lo scarico delle acque reflue industriali, comprendenti sostanze pericolose, dovrà essere effettuato, al pozzetto fiscale PF2, a monte del sistema di trattamento finale di lagunaggio, denominato bacino "piccolo", nel rispetto dei seguenti limiti tabellari: Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006, per le sostanze indicate nel PMeC;
41. lo scarico delle acque reflue industriali, comprendenti sostanze pericolose, al pozzetto fiscale SF2, a valle del sistema di trattamento finale di lagunaggio, denominato bacino "piccolo", dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari: Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006 per le sostanze indicate nel PMeC;
- 42. lo scarico delle acque reflue di prima pioggia dovrà essere effettuato al pozzetto fiscale intermedio PF1, posto tra il sistema di trattamento chimico-fisico e il trattamento finale di lagunaggio, denominato bacino "grande", in conformità a quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del "Piano di Tutela delle Acque" emanato dalla**

**Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007, e in particolare dei comma n.2 e n. 6, che prescrivono il rispetto dei limiti tabellari della Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza, per le sostanze individuate nel PMeC, e delle prescrizioni di non rilevabilità delle sostanze P, PP ed E della tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte 3 del D.Lgs. 152/2006.**

- 43. lo scarico delle acque reflue di prima pioggia dovrà essere effettuato, al pozzetto fiscale SF1, posto a valle del sistema di trattamento finale di lagunaggio, denominato bacino "grande", in conformità a quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del "Piano di Tutela delle Acque" emanato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007, e in particolare dei commi n.2 e n. 6, che prescrivono il rispetto dei limiti tabellari della Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza e delle prescrizioni di non rilevabilità delle sostanze P, PP ed E della tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte 3 del D.Lgs. 152/2006;**
44. lo scarico delle acque reflue domestiche, al pozzetto fiscale SF3, dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari: Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006;
45. la verifica di conformità ai valori limite di emissione dovrà essere effettuata per mezzo di campagne di campionamento e analisi discontinue secondo la frequenza stabilita nel PMeC; i metodi analitici da utilizzare sono quelli definiti nel PMeC stesso;
46. è vietata la diluizione dello scarico per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i;
47. è necessario mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/06, art. 101 c. 3);
48. al pozzetto fiscale SF2 annualmente dovrà essere effettuata, oltre ai controlli previsti nel PmeC, una verifica annuale di tutti i parametri individuati nella Tabella 3 allegato 5 parte III al D. Lgs. 152/06 trasmettendone i risultati congiuntamente alla prescrizione n. 2;

## **PRESCRIZIONI SUI PRELIEVI**

49. I limiti sulle quantità di acque prelevate sono definiti univocamente dalla concessione alla derivazione rilasciata dalla Regione Lazio;
50. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata dai pozzi e devono essere comunicati annualmente alla Città metropolitana di Roma Capitale, i prelievi effettuati e le relative modalità.

## **LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE**

51. L'area occupata dallo stabilimento di Pomezia ricade, secondo la zonizzazione acustica del Comune, in tre differenti Classi (IV, V, VI) corrispondenti rispettivamente ad aree ad intensa attività umana, prevalentemente industriali ed esclusivamente industriali per le quali i limiti di emissione ed immissione sono quelli di seguito riportati di cui la società è tenuta al rispetto:

Classi di	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
-----------	----------------------------

destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentement e industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE	
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentement e industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI LIMITE DI QUALITA'	
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentement e industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

52. il Gestore dovrà effettuare le campagne di misura con la frequenza stabilita nel piano di monitoraggio e controllo, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche, nell'assetto



impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;

53. le campagne di rilievi acustici devono rilevare i livelli sonori emessi, con misure presso i ricettori sensibili (abitazioni più prossime all'insediamento), durante il funzionamento alla massima potenzialità dell'impianto. In particolare effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005, finalizzato alla verifica di conformità ai valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno;
54. per mantenere livelli acustici accettabili presso i recettori presenti nell'area limitrofa, si prescrive una scrupolosa verifica riguardo la manutenzione ordinaria e/o straordinaria su elementi impiantistici fissi e mobili, macchinari, giunti, manicotti, supporti vibranti ecc.. provvedendo quando necessario alle eventuali sostituzioni degli stessi;
55. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per la durata dell'atto autorizzativo, a disposizione degli Organi di controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

## **RIFIUTI**

56. il Gestore deve prevenire per quanto possibile la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06, articolo 6, comma 16, lettera c);
57. le aree per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate in area pavimentata e coperta, opportunamente identificate e contrassegnate per una rapida individuazione con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione, al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti stoccati; le targhe identificative dovranno riportare la natura dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici C.E.R. allo scopo di distinguerli dalla materie prime presenti nell'impianto stesso; i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati e identificati separatamente dai rifiuti non pericolosi; qualora nel corso di validità dell'autorizzazione il Gestore intenda attivare nuove aree di deposito temporaneo, dovrà darne comunicazione alla Città metropolitana e all'Arpa;
58. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legislazione vigente (art. 183 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). La registrazione dei controlli sul "deposito temporaneo" verrà effettuata come previsto dal PMeC. In particolare il deposito temporaneo deve essere effettuato in aree opportunamente identificate e dotate di appositi bacini di contenimento laddove possano verificarsi fuoriuscite di sostanze inquinanti e per categorie omogenee di rifiuti; inoltre devono essere rispettate le norme tecniche pertinenti e le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nonché l'imballaggio e l'etichettatura delle stesse;
59. **per le nuove aree di deposito temporaneo dei rifiuti denominate R10 e R11, il Gestore dovrà comunicare alla Città metropolitana e ad Arpa la data del primo utilizzo entro i successivi 30 giorni;**
60. **i rifiuti devono essere stoccati negli idonei contenitori in modo da assicurare un sufficiente livello di protezione, impedirne il dilavamento in caso di precipitazioni e prevenire la dispersione di sostanze o materiali nel suolo o in atmosfera. In particolare l'accatastamento dei contenitori deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in altezza tale da evitare cadute all'esterno dell'area pavimentata in caso di incidente;**

61. deve essere garantito che le infrastrutture di drenaggio, convogliamento e trattamento dei reflui provenienti dalle aree di stoccaggio dei rifiuti siano dimensionati in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che i rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali;
62. i rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento. I contenitori devono essere posizionati in bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
63. gli eventuali recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
64. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;
65. tutti i rifiuti devono essere preventivamente caratterizzati e identificati secondo il codice CER per individuare la forma più idonea di gestione e deposito. In particolare per i rifiuti identificati come non pericolosi in quanto diversi dai relativi pericolosi ("voci a specchio") il gestore dovrà effettuare periodiche analisi di caratterizzazione e prevedere comunque analisi per le altre tipologie di rifiuti per i quali la composizione non sia determinabile o in caso di modifiche impiantistiche o al ciclo produttivo;
66. il Gestore dovrà assicurare che il ritiro dei rifiuti prodotti avvenga da parte di soggetti autorizzati per il trasporto delle specifiche categorie di rifiuti con mezzi opportunamente autorizzati e che i rifiuti vengano conferiti ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati a trattare le specifiche tipologie di rifiuti. Copie delle autorizzazioni in corso di validità di trasportatori e impianti di recupero e smaltimento dovranno essere archiviate e conservate da parte del Gestore.

## **SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE**

67. il Gestore dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento (interna ed esterna) per prevenire infiltrazioni di contaminanti nelle acque sotterranee;
- 68. salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Ambiente che saranno prontamente comunicate alla Società, il Gestore dovrà ripetere le analisi delle sostanze indicate nell'allegato 5 titolo V alla parte IV del D. Lgs. 152/06, con le modalità descritte nel piano di caratterizzazione delle acque sotterranee e del suolo redatto ai fini degli adempimenti dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. 152/06, ogni cinque anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo, a far data dalle prime analisi effettuate con la consegna del piano di caratterizzazione (dicembre 2015);**

## **PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI**

69. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni

caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;

70. Arpa potrà definire, anche su istanza motivata del Gestore, modifiche alle modalità attuative del P.M.eC., al fine di garantire l'efficacia ai fini del monitoraggio delle azioni di autocontrollo;
71. **sono a carico del Gestore le spese relative ai controlli programmati effettuati da Arpa, autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, secondo quanto specificato alla prescrizione n. 1;**
72. la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio dovrà :
  - a. verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore (punto 2 del presente Allegato Tecnico) individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Provincia;
  - b. accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
  - c. effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel piano di monitoraggio e controllo comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006.